



# REPUBBLICA ITALIANA

*In nome del Popolo Italiano*

## II TRIBUNALE DI POTENZA

in funzione di Giudice del lavoro

nella persona del dr. Leonardo PUCCI

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n.° \_\_\_\_\_ decisa all'udienza del  
17.1.2012

### TRA

TIZIO

con l'avv. \*

### CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
con l'Avvocatura di Stato

**avente ad oggetto:** pubblico impiego

Il Giudice, visto l'articolo 429 c.p.c.,

- a)** respinge il ricorso per il resto;
- b)** compensa tra le parti le spese di lite.

Potenza, 17.1.2012

Il Giudice  
dr. Leonardo Pucci

## **MOTIVAZIONE**

**1.** Parte ricorrente, premesso di essere dipendente del Ministero resistente inquadrata nell'area funzionale B, pos. Ec. B1 si duole del fatto che l'Amministrazione scolastica aveva provveduto ad inquadrarla economicamente e giuridicamente in tale profilo a partire dal febbraio 2004 (data dell'approvazione delle graduatorie e sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro) e non dall'agosto 2001 (data prevista come decorrenza giuridica ed economica dal bando di concorso per la riqualificazione, cui la ricorrente aveva partecipato e superato positivamente).

Secondo la difesa di parte ricorrente, tale scelta sarebbe illegittima, in quanto parte resistente avrebbe modificato in maniera non consentita la normativa contenuta nel bando di concorso che, anche quale *lex specialis*, deve considerarsi l'unica regola del rapporto specifico, non variabile in maniera unilaterale.

In ogni modo, secondo la ricostruzione della ricorrente, la modifica applicata dal Ministero non riguarderebbe la decorrenza dell'inquadramento, bensì il termine ultimo per la stipula dei contratti individuali.

Chiedeva perciò al giudice di: dichiarare il diritto della tIZIO all'inquadramento posseduto sin dall'agosto 2001, con tutte le conseguenze economiche.

**2.** Si costituiva l'Amministrazione scolastica resistendo alla domanda, contestando nel merito la fondatezza degli assunti di parte ricorrente, in particolare rilevando come nel caso di specie la previsione della decorrenza dell'inquadramento non atterrebbe alla regolamentazione della gara concorsuale (per la quale valgono i principi di non

modificabilità), bensì all'esecuzione del rapporto già costituito, con la conseguenza che tale aspetto deve ritenersi correttamente disciplinato dalla contrattazione collettiva.

**3.** La questione oggetto di giudizio riguarda principalmente la natura delle norme asseritamente violate e la problematica della successione dei contratti collettivi nella regolamentazione dei rapporti di pubblico impiego.

Nel caso di specie effettivamente il bando di concorso per la riqualificazione cui la ricorrente ha partecipato (positivamente), all'art. 10 (cfr., doc. 2, fasc. ricorrente), effettivamente prevedeva, come data di decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento eventualmente raggiunto dal dipendente in forza del procedimento, quella della pubblicazione del bando stesso (agosto 2001).

Con successivo CCNL del 2004, le parti sindacali hanno modificato la disciplina generale concernente gli inquadramenti riguardanti, in modo specifico le procedure di riqualificazione del 2001, prevedendo che i provvedimenti di inquadramento siano definiti con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie e dalla stipula dei contratti individuali di lavoro (cfr., doc. 7, fasc. ricorrente).

Sul punto deve condividersi la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata da parte ricorrente (Cass. N. 14478/2009), ma la stessa deve essere coordinata con le particolarità del caso di specie.

Infatti, non v'è dubbio che la posizione soggettiva conseguente al positivo superamento di un concorso e consistente nel diritto all'assunzione (o, come nel caso in oggetto, al superiore inquadramento) non potrà mai essere messa in discussione da una successiva norma generale.

Altro sono le condizioni del diritto, le quali, come evidenziato dalla difesa dell'Amministrazione, rientrano nel momento esecutivo del

rapporto, dunque in un momento in cui il diritto soggettivo è già stato riconosciuto in capo al dipendente.

Con riferimento a tali aspetti si deve concordare nuovamente con la giurisprudenza di legittimità citata e sancire la non modificabilità unilaterale da parte del datore di lavoro, proprio in ossequio ai principi derivanti dalla privatizzazione del pubblico impiego, i quali conducono a configurare in capo al dipendente situazioni non degradabili da atti unilaterali della PA.

Se così è, deve essere, però, rilevato come nel caso di specie la modifica si giustifica con il mantenimento dell'interesse pubblico (in particolare nel rispetto dei criteri di economicità dell'*agere* amministrativo), in quanto il lunghissimo decorso del tempo tra la pubblicazione del bando e l'approvazione delle graduatorie (circa 3 anni) renderebbe irragionevole pagare stipendi per prestazioni non svolte (decorrenza economica). Tale aspetto, però, come visto e come sostenuto dalla Corte di Cassazione (cfr., Cass 26493/2010 citata da parte ricorrente) non legittimerebbe, in ogni modo, la PA all'utilizzo di poteri autoritativi ed unilaterali per porre rimedio alle disfunzioni create (si suppone dalla stessa amministrazione tramite il ritardo nella conclusione delle procedure concorsuali).

D'altro canto, però, nel caso di specie, la modifica oggetto di giudizio non è certo di tipo unilaterale, bensì pattizia (CCNL di comparto), con la conseguenza che si fuoriesce dai precetti di non modificabilità delle condizioni del rapporto di lavoro, applicando i normali principi della successione dei contratti collettivi.

Si deve, in altre parole, ritenere che le parti sociali abbiano ritenuto di modificare (in maniera, peraltro, sicuramente razionale) la decorrenza degli inquadramenti economici e giuridici, in una sede nella quale gli interessi dei dipendenti sono sicuramente tutelati.

In questi termini, la modifica della normativa deve ritenersi legittima, non potendosi ritenere applicabile la giurisprudenza di legittimità (si ripete, perfettamente condivisibile) richiamata.

**4.** Per quanto riguarda la portata della modifica, secondo parte ricorrente la stessa non inciderebbe, comunque, sulla decorrenza degli effetti giuridici ed economici, bensì solo sulla tempistica della stipula dei contratti individuali, previa approvazione delle graduatorie.

Tale considerazione non può essere condivisa, proprio esaminando il dato letterale della normativa contrattuale integrativa, laddove le parti sociali, agendo proprio con riferimento alle procedure di riqualificazioni cui parte ricorrente ha partecipato, hanno espressamente dichiarato che la definizione degli inquadramenti avverrà con l'approvazione delle graduatorie e con la stipula dei contratti individuali (art. 4, doc. 7 cit.).

Il termine “definiti” riferito ai “provvedimenti di inquadramento” non può lasciare dubbi sul suo significato, in quanto si presenta come volutamente generale, capace di abbracciare ogni aspetto dell'inquadramento stesso, dalla sua emanazione alla sua effettività giuridica ed economica.

D'altronde, se così non fosse non si spiegherebbe la formulazione stessa della norma finale in parola, atteso che nel caso in cui si dovesse accedere alla tesi di parte ricorrente (nel senso che la norma richiamata si limiterebbe ad individuare un termine ultimo per l'approvazione delle graduatorie e per la stipula del contratto individuale), non avrebbe avuto senso il richiamo ai provvedimenti di inquadramento, il quale, al contrario, si giustifica proprio per l'intenzione di ancorare la definizione di detti procedimenti al termine finale per la stipula dei contratti individuali, previa approvazione delle graduatorie.

**5.** Le spese di lite devono essere compensate integralmente, atteso il contrasto in giurisprudenza di merito, situazione che integra quegli eccezionali motivi previsti dal codice di rito per rendere ragionevole la compensazione.

Potenza 17 gennaio 2012

Il giudice  
dr. Leonardo Pucci